



Comune di Povegliano Veronese

Provincia di Verona

COPIA

Numero 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 (PEF 2021) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E S.M.I., APPROVATO DALL'ETC CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore **17:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco pro-tempore Buzzi geom. Lucio, che l'ha convocato con avviso del 26.03.2020.

Partecipa all'adunanza, in video conferenza ai sensi del Decreto Sindacale del 23 marzo 2020 prot. 2941, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. Corsaro Francesco.

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

BUZZI LUCIO	Presente	GUADAGNINI PIETRO	Presente
FARINA GIULIA	Presente	BIASI LEONARDO	Presente
MAZZI SARA	Presente	VARANA PINUCCIA	Presente
MARCAZZAN DANIELE	Presente	PRANDO RACHELE	Presente
BONIZZATO SARA	Presente	LUNARDI CLAUDIO	Assente
BIGON ANNA MARIA	Assente	TINAZZI MATTEO	Presente
CAVALLINI EDOARDO	Presente		

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 4 e 5 delle sopra indicate linee guida assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

**OGGETTO PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
2021 (PEF 2021) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI
:
SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E S.M.I.,
APPROVATO DALL' ETC – CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**

Presenti n. 10

Rientra la consigliera Bonizzato Sara in collegamento e i presenti passano a **11**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Generale, ha ottenuto il seguente esito proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 9
voti contrari n. /
astenuti n. 2 (Tinazzi Matteo e Cavallini Edoardo)

espressi per appello nominale, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22.06.2021

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 (PEF 2021) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E S.M.I., APPROVATO DALL' ETC – CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Visto, in particolare, l'Allegato A della suddetta delibera ARERA, n. 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 e in particolare l'Allegato A della suddetta delibera ARERA, n. 443/2019, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e con la medesima deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha approvato le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono:

- l'art. 6 – Procedura di approvazione – della deliberazione ARERA sopra riportata, testualmente recita: “6.1 sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; [...]
 - 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 - 6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 - 6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
 - 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;
- l'art. 107, c. 5, del d.l. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Richiamati in particolare della suddetta Deliberazione:

- le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate, ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore. In un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all’attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all’Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell’Ente di governo dell’ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d’opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente.

L’art. 1 “Semplificazioni procedurali” così recita: “1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie

determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF".

L'art.2 "Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" che così recita: "2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Dato atto che la Deliberazione n. 238/2020/R/RIF approvata in data 23-06-2020 di Arera, ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" in atto;

Dato atto che la Deliberazione 493/2020/R/RIF approvata in data 24-11-2020 di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, ha apportato alcuni aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista, inoltre, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF, che ha provveduto a specificare che laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

Verificato che tale metodo tariffario dei rifiuti (MTR) è da applicare dall'anno 2020;

Visto che il nuovo metodo tariffario dettato dalla deliberazione ARERA 443/2019

prevede le seguenti novità, relativamente alla definizione:

- del perimetro regolatorio, cioè i costi che devono essere coperti con il nuovo MTR;
- del limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale;
- dei corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni
- del fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori;

Inoltre, le novità riguardano:

- la previsione del ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 (2019) con eventuale conguaglio;
- l'inserimento dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità;
- la definizione di parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili;
- la riclassificazione dei costi tra parte fissa e parte variabile;

la definizione di tempi certi e uniformi

Considerato che nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

- o «in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;
- o «resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Considerato che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

Considerato che l'Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Veneto è il Consiglio di Bacino di Verona Nord, in quanto in tale Regione sono stati costituiti gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e per l'ambito territoriale in cui è compreso il territorio del Comune di Povegliano Veronese il Consiglio di Bacino di Verona Nord riveste la funzione operativa di raccolta;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Povegliano Veronese ha approvato la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- in data 3 dicembre 2015 tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del “Consiglio di Bacino Verona Nord” hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo,

ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino VERONA NORD", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Contratto dei servizi con il contratto dei servizi con il Consiglio di Bacino Verona Nord/Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero. Atto di ricognizione e indirizzo. Proroga fino al 31.12.2021";

Considerato che il Comune di Povegliano Veronese ha affidato con determinazione n. 143 del 09-06-2021 al Consiglio di Bacino Verona Nord e all'RTI AMIA/SERI il servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi di igiene urbana, gestione della piattaforma ecologica", che viene ora erogato dal Consiglio e all'RTI in forza della convenzione stipulata in data 01/08/1997 repertorio n. 70.075 come specificato nelle premesse della determinazione e deliberazione di Giunta comunale sopra richiamate;

Considerato inoltre che:

- il Comune di Povegliano Veronese svolge l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- soggetti terzi svolgono l'attività di smaltimento/trattamento/recupero delle varie tipologie di rifiuti raccolti su territorio comunale sulla base dei relativi contratti stipulati.

Dato atto che il Consiglio di Bacino di Verona Nord è considerato il principale gestore del servizio rifiuti per il territorio di Povegliano Veronese, in quanto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, ed in quanto tale si è occupato della redazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 integrando i costi dei soggetti terzi con i costi sostenuti dal Comune;

Visto il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale competente (PEF 2021) approvato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord e inviato all'Ente in data 10 giugno 2021, prot. 0005984 l'allegato A al presente provvedimento, e consistente nel PEF 2021;

Vista la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Considerato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e deve essere svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto competente e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Visto la validazione rilasciato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord pervenuta, con la suddetta deliberazione n. 4 del 9 giugno 2021 che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto dal Consiglio di Bacino di Verona Nord secondo il nuovo MTR allegato A, PEF 2021, che porta a un

costo complessivo di euro 721.742, al lordo delle detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastico di importo pari a euro 3.059;

Preso atto che il costo di euro 718.683,00 (721.742 -3.059), suddiviso in costi totali variabili di euro 427.585 e in costi totali fissi di euro 291.098, rappresenta l'importo da coprire con le tariffe con la bollettazione all'utenza;

Preso atto che l'importo del PEF NON è superiore al limite di crescita delle entrate tariffarie determinato in base ai commi 4.4, 4.5 e 4.6 della deliberazione n. 443/2019 ARERA (MTR) e s.m.i., come indicato nell'allegato A al presente provvedimento: entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita del PEF 2020 e dato dalla seguente formula $(PEF\ 2021 / PEF\ 2019) = +1,00176$ risulta inferiore a quanto approvato dal Comune +1,7% del PEF 2020 e consente all'Ente di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, come previsto dall'art.4.6 dell'allegato A alla medesima delibera n. 443/2019 ARERA e s.m.i., nel rispetto dei contratti in essere tra Comune e Gestore e nel rispetto sia dei costi di smaltimento che dei proventi di recupero delle frazioni differenziate derivanti dai contratti in essere, come meglio specificato nella relazione accompagnatoria del piano;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visto l'art. 1 c.169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” convertito con modifiche nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 (G.U. n. 120 del 21-05-2021) che ha differito al 30/06/2021 il termine per la deliberazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione consigliere n. 13 del 29/03/2021;

Rilevato che:

- dal PEF redatto dal gestore, Consiglio di Bacino Verona Nord, a seguito delle determinazioni prese dal Comune ed approvato dall'Etc – Consiglio di Bacino Verona Nord e dallo stesso validato, si evince che i COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa 2021 è pari a di euro 721.742, al lordo delle detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastico di importo pari a euro 3.059 e tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI;

Considerato che la deliberazione ARERA n.443/2019 e s.m.i. disciplina esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano Economico finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013 e dal DPR 158/1999, esattamente come

avveniva negli scorsi anni;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. anno 2021 in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento TARI e dai criteri indicati dal DPR 158/1999, nonché in conseguenza di quanto sopra esposto;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di adottare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, in attuazione all'allegato a) della deliberazione ARERA 443/2019 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" convertito con modifiche nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 (G.U. n. 120 del 21-05-2021), sopra richiamato, il presente provvedimento, avendo natura tributaria e propedeutica all'approvazione del sistema tariffario TA.R.I., entra in vigore dal 1° gennaio 2021 con conguaglio entro il 31/12/2021 per quanto già stabilito con la deliberazione consigliere n. 13 del 29/03/2021 sopra richiamata;

Atteso che il totale dei costi da bollettare all'utenza per l'anno 2021 relativo al Comune di Povegliano Veronese è pari ad euro 718.683,00, detratto il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 erano pari ad euro 717.421,00, determinando un limite di crescita tariffario nei limiti di legge previsti e sopra esposti;

Preso atto conseguentemente che la differenza di conguaglio da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2022, ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 e s.m.i., risulta essere pari ad euro zero;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n.

267; Visto il vigente statuto

comunale;

Richiamato il "Regolamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l'art. 52 del vigente "Regolamento degli uffici e dei servizi";

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

1. di prendere atto e adottare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021, come redatto dal gestore e approvato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord in qualità di Ente territorialmente Competente con deliberazione n. 4 del 9 giugno 2020 come da atti pervenuti ns prot. 0005984 del 10/06/2021, allegato A alla

presente quale parte integrante e sostanziale, composto dal PEF 2021 del Comune di Povegliano Veronese;

2. di dare atto del NON superamento del limite di crescita previsto dall' art. 4.2 della delibera ARERA 443/2019 e s.m.i., per le motivazioni in premessa indicate, al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;
3. di dare atto che il PEF risultante dalle determinazioni assunte dall'Ente è pari a euro 721.742, al lordo delle detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastico di importo pari a euro 3.059 e tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI;
4. di dare atto che il totale dei costi da coprire con la bollettazione alla utenza è pari a euro 718.683, al netto della detrazione del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche;
5. di prendere atto che il totale dei costi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Povegliano Veronese è pari ad euro 718.683,00 , mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 erano pari ad euro 717.421,00, determinando un limite di crescita tariffario nei limiti di legge previsti e in premessa specificati;
6. di dare atto conseguentemente che la differenza di conguaglio da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2022, risulta essere pari ad euro zero;
7. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2021;
8. di trasmettere all' ETC – Consiglio di Bacino Verona Nord la presente deliberazione;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la sua immediata applicazione nell'esercizio in corso stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti previsti in materia di TARI.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita' Tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-06-2021

Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita' Contabile del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 21-06-2021

Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BUZZI LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Corsaro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì

F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to IL RESPONSABILE PER L'ESECUTIVITÀ